

**TRIBUTI – D.LGS.VO 360 DEL 28.09.1998 – ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2008**

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Premesso:

- che la legge 27.12.97 n. 449 (“Collegato alla Legge Finanziaria” per il 1998), all’articolo 48 conteneva la delega al Governo ad emanare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa (01.01.1998), un decreto legislativo che introducesse un’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.);
- che la legge 20.06.98 n. 191 (cosiddetta “Legge Bassanini-ter”), che ha modificato la legge del 15.03.97 n. 59 (“Legge Bassanini”), all’articolo 10 ha introdotto una nuova delega al Governo per l’emanazione del decreto legislativo di istituzione dell’addizionale all’IRPEF entro il 30 settembre 1998, mantenendo i criteri e i principi direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 48 Legge 449/97 che conteneva la delega originaria;

Visto il D.Lgs.vo n. 360 del 28.09.98, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28.09.98, istitutivo dell’addizionale all’IRPEF con decorrenza 01.01.1999;

Considerato:

- che in base al sopra menzionato decreto, i Comuni possono stabilire un’aliquota variabile (cosiddetta addizionale opzionale) da applicare all’IRPEF nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti con un incremento annuo pari a 0,2 punti percentuali;
- che i Comuni possono procedere all’individuazione dell’aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell’aliquota da parte dello Stato (così detta aliquota obbligatoria);
- che i Comuni possono deliberare l’aliquota opzionale fino al 5 per mille con introduzione graduale, con incrementi annuali non superiori allo 0,2 punti percentuali, entro i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 142 lettera a) dell’art. 1, che sostituisce il comma 3 dell’art. 1 del del decreto legislativo 360/98 e che stabilisce che i Comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 446/97, disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze; tale variazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Ritenuto, ai fini del mantenimento dei servizi ai livelli resi nel corso dell’esercizio finanziario 2007, senza operare delle riduzioni nelle prestazioni rese, ed ai fini della distribuzione e differenziazione del carico tributario, di confermare per l’anno 2008 l’addizionale comunale nell’aliquota dello 0,5 % ai fini di assicurare l’equilibrio economico del Bilancio 2008;

Dato atto che il gettito ricavabile dall'applicazione dell'addizionale è di presunti Euro 3.385.000,00 dato che risulta dalla proiezione dei dati comunicati dal Ministero delle Finanze in relazione ai redditi imponibili dell'anno 2004 (ultimo dato disponibile), e consolidato prudenzialmente in misura pari a quello individuato per l'anno 2005;

Visto lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2008-2010;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23, contrari n. 10 (Alleanza Nazionale, Forza Italia Verso Il Partito Del Popolo Della Liberta', Lega Nord Padania Piemont), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Giachino, Iacobelli e Quaregna;

DELIBERA

- 1) di confermare ed applicare per l'anno 2008 l'addizionale IRPEF nella misura massima di 0,5 punti percentuali al fine di assicurare il pareggio economico-finanziario del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2008 e per i motivi in premessa indicati;
 - 2) di stimare il gettito del tributo in Euro 3.385.000,00.
-
-